

21/12/22
BRUGN

**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF
COMUNALE DI CHIETI ODV**



ART. 1

DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1. Il Centro Italiano Femminile CIF [in breve CIF] Comunale di Chieti ODV associazione storica nata nel 1944 dall'autonoma iniziativa delle donne, (c.f. 93015630697), svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Chieti.
2. E' un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.
3. L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 comporta l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La sede legale è fissata nel comune di Chieti; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

SCOPO E FINALITÀ

1. Il Centro Italiano Femminile CIF Comunale di Chieti ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale, declinati nello Statuto del Centro Italiano Femminile Nazionale ETS, approvato con una delibera dal Congresso straordinario del 22 giugno

2019, il cui verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T, da cui l'Associazione trae la propria identità.

2. L'Associazione persegue in via esclusiva o principale le proprie finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento delle attività, di interesse generale di cui all'art. 5, lettere a) d) e) i), l), n), v) e w). D.lgs. 117/2017, come di seguito riportate:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo*

1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, si evidenziano talune azioni volte a:
 - 3.1 promuovere e attuare azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
 - 3.2 realizzare iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
 - 3.3 svolgere attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
 - 3.4 realizzare attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti; promuovere e gestire la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accreditamento MIUR e non;
 - 3.5 promuovere e gestire attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua dei formatori e di operatori socio-sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuovere e realizzare attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
 - 3.6 svolgere iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
 - 3.7 promuovere e organizzare attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolgere ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
 - 3.8 stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
 - 3.9 svolgere iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
 - 3.10 svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati e nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5. Nel Bilancio, il Consiglio in quanto Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al co. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrative al bilancio.
6. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
7. La collaborazione con altri organismi, con cui si condividano finalità e metodi nonché la collaborazione con enti pubblici e privati potrà essere stabilita, senza fini di lucro, per il perseguimento degli scopi di interesse generale, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi associativi, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, o comunque riconducibili ad attività lecite di beni di proprietà, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione ha carattere aperto, tutti gli associati godono di pari diritti e doveri; concorrono alla vita ed alle attività associative mediante il proprio impegno in forma personale, volontaria, libera e gratuita; concorrono paritariamente al governo dell'associazione stessa e partecipano liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, taluna di esse.
2. Non vi sono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati; non è, altresì, previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né è collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
3. Gli associati sono, ai sensi del DLgs.117/17, le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto, che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità di interesse generale e non lucrativa, e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.
4. Gli associati possono essere, ai sensi del DLgs.117/17, anche gli enti, ETS o senza fine di lucro, che si riconoscono nel presente Statuto, che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità di interesse generale e non lucrativa, e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.
5. L'ammissione dei nuovi associati è caratterizzata da criteri non discriminatori e coerenti sia con le finalità perseguite sia con le attività d'interesse generale svolte. Il vincolo fra i singoli associati è aperto a tutti coloro che, presentando i requisiti previsti nell'atto costitutivo/statuto, siano portatori di interessi

omogenei all'Associazione e, quindi, suscettibili di essere soddisfatti tramite l'ingresso nell'Associazione medesima.

6. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di appartenenza domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, di condividerne l'ispirazione, gli scopi e le finalità, di voler contribuire con il proprio impegno a realizzarli partecipando alla vita e alle attività associative nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Riceverà altresì informativa sul trattamento dei dati e dovrà autorizzare espressamente l'associazione CIF a trattarli in conformità con le disposizioni vigenti.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale e il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la potestà parentale in vece del minore.

7. L'ammissione dei nuovi associati, senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche, è caratterizzata da criteri non discriminatori e coerenti sia con le finalità perseguite sia con le attività d'interesse generale svolte.

Nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii., il Consiglio delibererà sulla accettazione o eventuale esclusione che verrà comunicata al soggetto richiedente entro 60 giorni - a mezzo posta elettronica, lettera, fax- e disporrà l'iscrizione nel Libro degli Associati ove sono annotati i dati dell'associato ammesso, la data dell'ammissione e il versamento della quota. In caso di non ammissione il Consiglio dovrà esprimere e comunicare all'interessato un diniego motivato entro il termine di 60 giorni e il soggetto non ammesso potrà chiedere entro 60 giorni che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della riunione successiva.

8. L'appartenenza degli associati viene a decadere per:

- Dimissioni volontarie presentate al Consiglio per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa;

- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti);
- Esclusione deliberata dal Consiglio per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. In questo caso, la decisione sarà comunicata all'interessato entro il termine di 60 giorni e l'escluso potrà chiedere entro 60 giorni che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della riunione successiva.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - Partecipare ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza,
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Provinciale il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro degli Associati e il Libro dei Volontari, gli associati non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. Gli associati che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali (norme Privacy italiane ed Europee) e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;

- Rispettare le previsioni statutarie del CIF Nazionale sugli ambiti non regolamentati dal presente Statuto ed osservare e attenersi alle delibere e linee guida del CIF Nazionale, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni di legge e di prassi in materia applicabili;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 6

VOLONTARI ASSOCIATI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Tutti i volontari, soci e non soci, godranno di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. Il Libro dei Volontari conterrà i nomi di coloro che svolgono l'attività di volontari.

ART. 7

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi di Centro Italiano Femminile CIF Comunale di Chieti ODV

- Assemblea;
 - Consiglio, organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di Controllo eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - Organo di Revisione eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. La carica di Presidente può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

ART. 8

ASSEMBLEA

1. In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Dlgs n.117/17 e ribadito nell'art. 6 dello Statuto del CIF Nazionale, l'Assemblea è l'organo deliberante, nell'ambito delle linee programmatiche di rilevanza territoriale adottate all'atto del suo insediamento e conformi agli indirizzi nazionali. E' composta da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati. E' presieduta dal Presidente.
2. L'assemblea deve:
- Fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
 - Elaborare un piano di attività;
 - Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Deliberare su eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- In conformità con art.34 D.lgs. 117/2017, eleggere tra i propri membri, in assemblea ordinaria, ogni quattro anni, il Presidente, 1 o 2 Vicepresidenti, il Tesoriere, e i componenti del Consiglio o Organo di amministrazione.

In caso di vacanza o di grave impedimento di uno dei Vicepresidenti o dei componenti il Consiglio, subentrerà di diritto il primo dei non eletti.

3. Eleggere al suo interno, ogni quattro anni, i rappresentanti degli aderenti alle Assemblee provinciale o metropolitana e regionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. Deve, altresì, essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/10 degli associati o 1/3 dei consiglieri.
5. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica, lettera, fax.
6. Ciascun associato ha un voto purché in regola con il versamento della quota associativa e purché iscritto da almeno 3 mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Nessun associato può ricevere più di una delega.
7. Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante (chiamato di volta in volta dal Presidente) e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. La convocazione può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la modifica consistente del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. Quella ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. In ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. In sede straordinaria, per la validità dell'assemblea, si richiede in prima convocazione la presenza di $2/3$ e in seconda convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più 1 dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, si richiede la presenza di $3/4$ degli aventi diritto e il voto favorevole della metà più 1 dei presenti.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

CONSIGLIO

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea. In conformità con art.34 D.lgs.117/2017, tutti i consiglieri devono essere eletti tra gli associati. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte all'anno, o quando lo richieda almeno $1/10$ degli associati o $1/3$ dei consiglieri. E' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. È organo esecutivo nei riguardi dell'Assemblea, a cui risponde del proprio operato, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Inoltre sono compiti del Consiglio:

- Promuovere e raccogliere le iscrizioni all'Associazione.
 - Predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.
 - Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.2 comma 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrative al bilancio.
 - Documentare le iniziative di raccolta fondi
 - Deliberare sull'ammissione o eventuale esclusione dei soci
 - Raccogliere le iscrizioni e inviarle al Consiglio Provinciale.
4. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

5. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio e dura in carica 4 anni, con la possibilità di essere rieletto per una sola volta per altri 4 anni. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni. Rappresenta, altresì, legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e negli eventuali giudizi. Nella sua qualità può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.
3. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO

1. Solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017, si procederà alla nomina di un Organo di Controllo di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

ART. 12

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Revisione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea Provinciale all'Organo di Controllo

di cui al precedente articolo. In tale ultimo caso l'organo di controllo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 30 co. 6 CTS)

ART. 13

RISORSE

Nel rispetto degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017, al bisogno ci si può avvalere di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura seguendo la normativa vigente.

ART. 14

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea Provinciale, in sede ordinaria, entro il mese di marzo con le modalità e maggioranze di cui all'art.8.
4. Dopo l'approvazione del bilancio, si procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 15

BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Nel qual caso, il Bilancio Sociale è approvato dall'Assemblea Provinciale in sede ordinaria con le maggioranze e modalità di cui al già citato art. 8, co. 9.

ART. 16

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e li conserva presso la propria sede.

ART. 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando i vincoli di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere destinato ad altro ETS individuato dall'Assemblea Provinciale in seduta straordinaria.

ART. 18

STATUTO

1. Il presente Statuto, adeguato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, alle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, è finalizzato a presiedere all'organizzazione e alla vita interna associativa.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle seguenti fonti:
 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Codice civile e leggi speciali in materia;
 - Statuto e Regolamento CIF Nazionale, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni di legge e di prassi applicabili.
 - Il Presidente e il Consiglio Provinciale sono autorizzati ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Luogo e data

Chieti, 12/12/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il

21/12/2022

al n. 002 serie 3

Versamento di € _____ effettuato il _____

BRUGER

Ad.

Giuseppe Stello
Consulente Familiare
Via G.M. Mazzetti, 5 - 66100 Chieti

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCN UT CHIETI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 902
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/12/2022 REGISTRATO IL 21/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000902

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: STGLN48L57B6518 STELLA GIULIANA
ID. TELEMATICO: TAH22L000902000NE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93015630697

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO A NORME CODICE TERZO SETTORE

